

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2014

relativa all'approvazione dell'alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e recante modifica della decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/465/EU)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 ottobre 2013 il fornitore DENSO Corporation (il «richiedente») ha inoltrato una richiesta di approvazione dell'alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa. La completezza della domanda è stata valutata conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione ⁽²⁾. La Commissione ha individuato l'assenza di alcune informazioni rilevanti nella domanda originale e ha chiesto al richiedente di completarla. Il richiedente ha comunicato le informazioni il 30 gennaio 2014. La domanda è stata ritenuta completa e il periodo di valutazione da parte della Commissione è iniziato il giorno successivo alla data ufficiale di ricevimento, ossia il 31 gennaio 2014.
- (2) La domanda è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 (linee guida tecniche) ⁽³⁾.
- (3) La domanda fa riferimento all'alternatore efficiente DENSO per le classi di corrente 150 A, 180 A, e 210 A. L'alternatore ha un'efficienza minima del 77 per cento, come determinato in conformità al metodo VDA descritto al punto 5.1.2 dell'allegato I alle linee guida tecniche. Tale approccio fa riferimento alla metodologia di prova specificata dalla norma internazionale ISO 8854:2012 ⁽⁴⁾. L'alternatore del richiedente presenta un'efficienza maggiore rispetto all'alternatore di base in quanto riduce le seguenti tre perdite: perdite di rettificazione mediante ottimizzazione della stessa con il modulo «MOSFET», ossia l'uso di un transistor a effetto di campo di tipo metallo-ossido-semiconduttore; perdite di ferro nello statore grazie all'uso di un nucleo a laminato sottile di acciaio magnetico e perdite di rame nello statore grazie all'uso di un «conduttore a segmenti», con un fattore spaziale più elevato e una testa della bobina più corta. Questa tecnologia è sostanzialmente diversa dal Valeo Efficient Generation Alternator approvato come innovazione ecocompatibile con decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

⁽³⁾ http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf

⁽⁴⁾ ISO 8854. Veicoli stradali — Alternatori con regolatore — Metodi di prova e requisiti generali. Numero di riferimento UNI EN ISO 8854:2012(E).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione della Commissione 2013/341/UE, del 27 giugno 2013, relativa all'approvazione dell'alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 98).

- (4) La Commissione ritiene che le informazioni fornite nella domanda dimostrino che sono stati soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
- (5) Il richiedente ha dimostrato che un alternatore ad alta efficienza del tipo descritto nella domanda in questione non superava il 3 % nelle autovetture nuove immatricolate nel corso dell'anno di riferimento (2009).
- (6) Al fine di determinare la riduzione di emissioni di CO₂ dovuta alla tecnologia innovativa applicata a un veicolo, è necessario definire un veicolo di riferimento alla cui efficienza paragonare quella del veicolo provvisto di tale tecnologia innovativa, a norma degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. La Commissione ritiene che sia corretto assumere come tecnologia di riferimento un alternatore con efficienza pari al 67 % nel caso in cui la tecnologia innovativa sia applicata a un nuovo tipo di veicolo. Se l'alternatore efficiente DENSO è applicato a un tipo di veicolo esistente, la tecnologia di riferimento è la versione più recente presente sul mercato di un alternatore dello stesso tipo.
- (7) Il richiedente ha fornito un metodo di prova per accertare la riduzione di CO₂ comprendente formule conformi a quelle indicate nelle linee guida tecniche per un approccio semplificato agli alternatori efficienti. La Commissione ritiene che il metodo di prova fornisca risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, accertando in maniera realistica, e sulla base di validi dati statistici, la riduzione delle emissioni di CO₂ per effetto della tecnologia innovativa, come previsto dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
- (8) La Commissione osserva che il richiedente nella sua metodologia ha impiegato una formula per calcolare la deviazione standard del valore dell'efficienza dell'alternatore che aumenta l'accuratezza del risultato rispetto alla formula (1) della metodologia specificata nell'allegato alla decisione di esecuzione 2013/341/UE. La metodologia di prova del richiedente e le formule impiegate per calcolare la riduzione di emissioni di CO₂ sono, sotto ogni altro aspetto, identiche alla metodologia specificata nella decisione di esecuzione. Di conseguenza la Commissione ritiene opportuno usare la metodologia specificata nella decisione di esecuzione 2013/341/UE per determinare la riduzione delle emissioni di CO₂ dovute dall'uso dell'alternatore efficiente DENSO. Tuttavia, ai fini di una maggiore accuratezza dovuta al calcolo della deviazione standard proposto da DENSO, è opportuno adeguare la formula (1) di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2013/341/UE. È necessario che l'adeguamento non incida sulla riduzione di emissioni di CO₂ certificate con la metodologia stabilita nella decisione di esecuzione 2013/341/UE precedentemente all'entrata in vigore della presente decisione di esecuzione.
- (9) Alla luce di quanto esposto la Commissione ritiene che il richiedente abbia dimostrato in modo soddisfacente che la riduzione delle emissioni ottenuta con la tecnologia innovativa è almeno pari a 1 g di CO₂/km.
- (10) La Commissione sottolinea il fatto che la riduzione di emissioni generate dalla tecnologia innovativa può essere parzialmente dimostrata nel normale ciclo di prova e che la riduzione finale complessiva da certificare sia quindi determinata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
- (11) La Commissione ha accertato che la relazione di verifica è stata preparata dalla Vehicle Certification Agency (VCA), organismo indipendente e certificato, e che essa corrobora le conclusioni riportate nella domanda.
- (12) Tenuto conto di quanto finora esposto, la Commissione non ritiene opportuno sollevare obiezioni per quanto concerne l'approvazione della tecnologia in questione.
- (13) Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, è necessario specificare il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione.
- (14) Qualsiasi produttore che intenda beneficiare di una riduzione delle sue emissioni specifiche medie di CO₂ al fine di soddisfare l'obiettivo per le emissioni specifiche attraverso una riduzione di emissioni di CO₂ dovuta dall'uso della tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione di esecuzione deve, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, fare riferimento alla presente decisione di esecuzione nella sua domanda di scheda di omologazione CE per i veicoli interessati,

⁽¹⁾ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GUL 263 del 9.10.2007, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'alternatore efficiente DENSO, provvisto di un'efficienza minima del 77 per cento grazie alla riduzione di tre diverse perdite e destinato all'utilizzo nei veicoli di categoria M1, è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.
2. I risparmi di CO₂ realizzati attraverso l'uso dell'alternatore di cui al paragrafo 1 sono determinati secondo il metodo descritto nell'allegato alla decisione di esecuzione 2013/341/UE.
3. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, il risparmio di CO₂ determinato in conformità al paragrafo 2 del suddetto articolo può essere certificato e indicato nel certificato di conformità e nella documentazione di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE soltanto se è pari o superiore alla soglia specificata nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
4. Il codice individuale di innovazione da inserire nella documentazione di omologazione da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione di esecuzione è «6».

Articolo 2

Modifica della decisione di esecuzione 2013/341/UE

1. Alla sezione 2 dell'allegato della decisione di esecuzione 2013/341/UE la formula (1) è sostituita dalla seguente formula:

$$\langle \Delta \eta_A = \sqrt{((0,25 * S_{1800})^2 + (0,40 * S_{3000})^2 + (0,25 * S_{6000})^2 + (0,1 * S_{10000})^2)} \rangle$$

2. La modifica non incide sulle certificazioni effettuate a norma dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 precedentemente all'entrata in vigore della presente decisione di esecuzione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO